

COMUNE DI OPI



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43	Quantificazione del fondo rischi su contenzioso. Ricognizione dello
Data 29-10-2024	stato del contenzioso per la predisposizione del Bilancio di Previsione
	2025-2027

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 12:00 e successive nella sala comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
		As.
Di Santo Antonio	SINDACO	Presente
Boccia Odorisio	VICE SINDACO	Presente
Gentile Filippo	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il vicesegretario Dott.ssa Cecilia D'addezio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Di Santo Antonio, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con la deliberazione di C.C. n. .7 del 14/03/2024 è stato approvato il bilancio di Previsione 2024-2026:

- con deliberazione C.C. n11 del 30/04/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;

Premesso altresì che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 dell'Allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza;

Richiamata la lettera h) del paragrafo 5.2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ove è previsto che: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso

formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti";

Preso atto che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza";

Preso altresì atto che le Sezioni Regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- ad un "controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite" al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delibera n. 229/2021/PARSE);
- ad "un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento", e che, a tale riguardo, occorre dotarsi "di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie" (Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI).

Rilevato che la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che l'Ente è chiamato ... a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra

un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna, n. 94 del 19/09/2024 per la quale la ricognizione dei contenziosi "... presuppone, al di là del necessario vaglio tecnico preliminare espresso sulla base della documentazione in atti, una decisione circa l'allocazione delle risorse in bilancio, la cui scelta non può che appartenere all'organo politico ..." e che comunque "... La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell'Ente, il quale è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell'Organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti ...";

Ritenuto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, avviando un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno, a tal fine determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio di previsione e sui fondi accantonati del risultato di amministrazione, nonché per consentire all'Organo di Revisione dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità dei suddetti accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss. mm. ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

 di approvare la ricognizione dei contenziosi in essere e la quantificazione del fondo rischi da contenzioso sulla base delle risultanze dell'elenco di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che sulla base della presente ricognizione non è necessario prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da accantonare per i contenziosi in essere nel bilancio di previsione 2025-2027;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione per l'attestazione di congruità dell'accantonamento effettuato in sede di predisposizione del parere che rilascerà sullo schema del bilancio di previsione 2025-2027 approvato dalla G.C.;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni richiamate nelle premesse;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II..

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **parere tecnico** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-10-2024

Il Responsabile del Servizio
Cecilia D'Addezio
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART, 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II..

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-10-2024

Il Responsabile del Servizio
Cecilia D'Addezio
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Antonio Di Santo Dott.ssa Cecilia D'addezio Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa